

HANDICAP E ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP

LA LEGGE CHE CITEREMO PIÙ SPESSO È LA N° 104 DEL 5 FEBBRAIO 1992 LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE. (PUBBLICATA IN G.U. 17 FEBBRAIO 1992, N° 39, S.O.)

COME SI COMPRENDE DAL TITOLO, QUESTA LEGGE ENTRA NEL MERITO DI QUALSIASI ASPETTO RIGUARDANTE UNA PERSONA PORTATRICE DI HANDICAP ED HA LE SEGUENTI FINALITÀ:

- GARANTIRE IL RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA E I DIRITTI DI LIBERTÀ E AUTONOMIA;
- GARANTIRE LA PIENA INTEGRAZIONE FAMILIARE, SCOLASTICA, LAVORATIVA E SOCIALE;
- ASSICURARE SERVIZI E PRESTAZIONI PER LA PREVENZIONE, LA CURA E LA RIABILITAZIONE E LA TUTELA GIURIDICA ED ECONOMICA

QUESTA LEGGE ALL'ART. 3, COMMA 1 CHIARISCE CHE

"E' PERSONA HANDICAPPATA COLUI CHE PRESENTA UNA MINORAZIONE FISICA, PSICHICA O SENSORIALE, STABILIZZATA O PROGRESSIVA, CHE È CAUSA DI DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO, DI RELAZIONE O DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA È TALE DA DETERMINARE UN PROCESSO DI SVANTAGGIO SOCIALE O DI EMARGINAZIONE".

LA PERSONA HANDICAPPATA È RICONOSCIUTA COME "GRAVE" QUANDO HA UNA RIDOTTA AUTONOMIA PERSONALE, "IN MODO DA RENDERE NECESSARIO UN INTERVENTO ASSISTENZIALE PERMANENTE, CONTINUATIVO E GLOBALE NELLA SFERA INDIVIDUALE O IN QUELLA DI RELAZIONE".

RISULTA EVIDENTE CHE L'HANDICAP DEVE ESSERE CERTIFICATO DA UNA STRUTTURA PUBBLICA E SEMPRE LA LEGGE 104 ALL'ART. 4 CI DICE CHE GLI "ACCERTAMENTI SONO EFFETTUATI DALLE UNITÀ SANITARIE LOCALI MEDIANTE LE OPPORTUNE COMMISSIONI MEDICHE".

I CIECHI E I SORDOMUTI

IL REQUISITO MINIMO PER ESSERE CONSIDERATI CIECHI CIVILI È ESSERE COLPITI DA CECITÀ ASSOLUTA O AVERE UN RESIDUO VISIVO CORRETTO NON SUPERIORE A UN VENTESIMO IN ENTRAMBI GLI OCCHI (ART. 8, LEGGE 382/1970). LA CECITÀ, PER ESSERE CIVILE, NON DEVE ESSERE STATA RICONOSCIUTA COME DOVUTA A CAUSA DI LAVORO, DI SERVIZIO E GUERRA.

IL REQUISITO MINIMO PER ESSERE CONSIDERATI SORDOMUTI È ESSERE MINORATI DELL'UDITO, AFFETTI DA SORDITÀ CONGENITA O ACQUISITA DURANTE L'ETÀ EVOLUTIVA CHE ABBA IMPEDITO L'APPRENDIMENTO DEL LINGUAGGIO PARLATO, PURCHÉ LA SORDITÀ NON SIA DI NATURA ESCLUSIVAMENTE PSICHICA O DIPENDENTE DA CAUSE DI GUERRA, DI LAVORO E DI SERVIZIO (ART. 1, LEGGE 381/1970).